

23/44/CR10b/C10

**DOCUMENTO CONCERNENTE L'ILLUSTRAZIONE DELLE CRITICITÀ RELATIVE AI
TAGLI COLTURALI IN AREE CON VINCOLO PAESAGGISTICO –
PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI A E B DEL DPR 31/2017**

Il D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (cd Codice Urbani), individua tra le aree vincolate *ope legis* i territori coperti da foreste e da boschi (art.142, c.1, lettera g), facendo salvo il principio di tutela ambientale generale, introdotto per questa determinata categoria di beni dalla Legge Galasso (L. n. 431/1985).

Il Codice prevede, inoltre, all'articolo 136 la tutela di determinate e specifiche aree, dichiarate di notevole interesse pubblico da appositi decreti ministeriali, aree a volte vaste ("complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", "punti di belvedere" ecc.) che non di rado comprendono estese superfici o interi versanti boscati. Questo vincolo riprende la tutela specifica rivolta a beni e località di particolare pregio estetico, introdotta a suo tempo con la Legge n. 1497/1939, Protezione delle bellezze naturali.

Ci si trova di fronte, quindi, a due diverse fonti di protezione dei territori boscati, la prima relativa ad una protezione di carattere generale, i boschi in quanto tali (art. 142), l'altra ad un determinato e circoscritto territorio, nel quale ricade una superficie boscata (art. 136).

Mentre per la prima categoria di vincolo, ovvero per i beni tutelati ai sensi dell'articolo 142, il Codice Urbani deroga dall'obbligo di valutazione paesaggistica i tagli colturali, autorizzati in base alla normativa forestale (art. 149, c.1, lettera c), questo non avviene per la seconda categoria di vincolo, ovvero per i beni tutelati ai sensi dell'articolo 136: in queste aree la norma, quindi, prevede l'obbligo di autorizzazione paesaggistica in accompagnamento all'autorizzazione forestale.

Per dare alcuni riferimenti dimensionali, nella tabella allegata si riportano alcuni dati disponibili a scala regionale in merito alle aree interessate dal vincolo ex art. 136 e delle superfici forestali ricadenti in esse.

Nei fatti, le norme e discipline di gestione forestale (TUFF – DLgs 34/2018 e leggi regionali) sono già attente di per sé alla tutela e alla conservazione del patrimonio boschivo e le autorizzazioni rilasciate ai fini forestali sono già volte a garantire la perpetuità del bosco, potendo a ben vedere poter rientrare a pieno titolo nelle casistiche di cui all'art. 149 "Interventi non soggetti ad autorizzazione" del Codice Urbani che recita al comma 1. b):

"per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio";

se non per il fatto che il successivo comma 1. c) del medesimo articolo 149 ne riduce la portata nello specifico caso dei tagli colturali e altre operazioni forestali, limitando l'esenzione dalla autorizzazione paesaggistica ai soli boschi soggetti al vincolo di cui all'art. 142 del Codice:

"per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia"

La vigenza della necessità di autorizzazione paesaggistica per i tagli colturali ordinari comporta una serie di inconvenienti, legati anche alle difficoltà delle Soprintendenze ad esprimersi sul tema specifico e tecnico delle autorizzazioni ai tagli, rispetto al quale le stesse non dispongono di professionalità adatte. Inoltre, l'allungamento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni al taglio e il costo della procedura autorizzativa comportano impatti negativi sia di tipo economico che amministrativo: da un lato, i proprietari boschivi devono sostenere una spesa per presentare la relazione paesaggistica firmata da un tecnico qualificato, spesa che potrebbe addirittura superare in molti casi l'introito della vendita del legname aumentando l'abbandono colturale e il decadimento delle aree boschive; dall'altro, la pubblica amministrazione viene gravata da una doppia istruttoria, a carico delle Autorità forestali e delle Soprintendenze, per lo stesso intervento colturale già di per sé soggetto a prescrizioni a garanzia della sostenibilità ambientale.

In questo quadro, in seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 29/11/2022, si è avuta notizia dell'intenzione da parte dei Carabinieri forestali di alzare l'attenzione, nell'espletamento dei controlli, alla correttezza e completezza della procedura autorizzativa ai tagli colturali, in particolare nelle aree gravate da vincolo ex. Art. 136.

Le criticità connesse a quanto sopra richiamato, ora aggravate e rese ancor più cogenti dalle nuove determinazioni dei Carabinieri Forestali in merito all'azione di controllo, hanno portato di recente alla redazione, concordata a livello tecnico tra le Regioni e con il MASAF nell'ambito del Tavolo di Concertazione permanente per il settore forestale e condivisa con le Strutture regionali competenti in materia di paesaggio, di una richiesta di modifica del DPR n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata), volta alla soluzione di tale problematica.

Di seguito si riporta il testo delle modifiche proposte al DPR 31/2017, allegati A e B

NUOVO PUNTO NELL'ALLEGATO A "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" DEL DPR 31/2017 (DA AGGIUNGERE DOPO A.20):

A.X: nel perimetro dei boschi come definiti dagli artt. 3 e 4 del D lgs 34/ 2018 e radicati nelle aree di cui art. 136, comma 1, lettere c) e d) sono esclusi da preventiva autorizzazione paesaggistica:

- i tagli colturali autorizzati in base alla normativa di settore che non comportino spazi privi di copertura forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, superiori a 5.000 m2 accorpati;
- interventi selvicolturali di natura fitosanitaria, atti a prevenire o arginare attacchi parassitari;
- interventi selvicolturali finalizzati all'eradicazione o contenimento di specie esotiche invasive;
- interventi selvicolturali connessi al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, compresi gli schianti, nonché alla riduzione del rischio di incendio boschivo e di dissesto idrogeologico;
- interventi selvicolturali atti ad assicurare l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei manufatti, la funzionalità idraulica e il libero deflusso delle acque, nonché l'eliminazione di rischi per la pubblica incolumità

NUOVO PUNTO NELL'ALLEGATO B "ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO" DEL DPR 31/2017:

B.X: In riferimento alle attività eseguite nel perimetro dei beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere

c) e d) e non ricadenti nel punto A.X, primo alinea:

- i tagli colturali autorizzati in base alla normativa di settore che comportano spazi privi di copertura forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, superiori a 5.000 m2 accorpati.

Allegato:

Superfici vincolate ai sensi dell'art 136 del Codice del Paesaggio		
Superficie (ha)		
Regione/Prov. Autonoma	totale	di cui
Piemonte	413.539	182.804
Lombardia	227.123	74.576
Emilia-Romagna	155.773	58.679
Veneto	355.000	175.141
Umbria	106.893	40.491
Sardegna	457.755	65.476
Valle d'Aosta	26.204	8.140
Toscana	389.760	206.325
Friuli Venezia Giulia	30.394	11.040
Basilicata	230.441	86.436
Liguria	228.530	159.664
Calabria	356.000	170.000
Puglia		165.987
Lazio	595.374	263.620
Sicilia	456.842	114.943

Roma, 19 aprile 2023